

REGOLAMENTO DIDATTICO

Titolo 1

Finalità e ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità

1. Il Corso di Laurea Specialistica in Politica internazionale e diplomazia afferisce alla Classe n. 60S "Relazioni internazionali", delle lauree universitarie specialistiche.
2. Il Corso di laurea in Politica internazionale e diplomazia si svolge nella Facoltà di Scienze politiche. La struttura didattica competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in Politica internazionale e diplomazia, di seguito indicato con CCS.
3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'allegato 1.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento di Facoltà (RdF) e il regolamento del Corso di laurea triennale Scienze politiche e relazioni internazionali, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione

1. Per l'iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Politica internazionale e diplomazia occorre essere in possesso di diploma di laurea o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Facoltà, per gli studenti che abbiano conseguito la Laurea nello stesso anno accademico.
3. Per potersi iscrivere alla Laurea Specialistica lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 509 del 03.11.99, che saranno valutati sulla base del pre-requisito consistente nel possesso di almeno 100 crediti riconosciuti ai fini dell'iscrizione alla laurea specialistica in "Politica internazionale e diplomazia" e dei seguenti criteri:
 - il voto di laurea, eventualmente standardizzato in funzione della sede di provenienza, che dovrà essere uguale a, o maggiore di, 95 (novantacinque)/110 (tale criterio ha un peso pari a 90%);
 - la durata degli studi precedenti, cioè il numero di mesi intercorsi tra l'immatricolazione e la laurea (il peso relativo attribuito a questo criterio è pari al 10%), così precisato:

punti 10 per chi si laurei in tre anni;

punti 8 per chi si laurei in quattro anni;

punti 6 per chi si laurei in cinque anni;

0 punti per tutti i rimanenti casi.

La parametrizzazione dei criteri di ammissibilità sarà definita ogni anno dal Consiglio di facoltà su proposta del Consiglio dei Corsi di studio.

Eventuali obblighi formativi saranno assolti dallo studente usufruendo delle attività formative secondo le indicazioni fornite dal Consiglio dei Corsi di Studio.

4. Sono integralmente riconosciuti i 180 crediti formativi acquisiti con i seguenti curricula:

- Scienze politiche e relazioni internazionali - curriculum Storia e politica internazionale
- Scienze politiche e relazioni internazionali - curriculum Relazioni internazionali e diritti umani

5. Il Corso di Laurea Specialistica in Politica internazionale e diplomazia è ad accesso libero per gli studenti che siano in possesso dei requisiti curriculari di cui al Comma 3.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il corso di laurea specialistica in politica internazionale e diplomazia è organizzato in un unico curriculum secondo quanto indicato nell'allegato 1:

2. Le attività didattiche, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività didattica e le eventuali propedeuticità sono definiti secondo le modalità indicate nel comma 5 del presente articolo.

3. Un CFU corrisponde a 7 ore di lezione frontale e 18 ore di studio individuale, per un totale di 25 ore di attività.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.

5. I programmi degli insegnamenti e i programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami vengono pubblicati annualmente dal CCS con l'inserimento nel Manifesto degli Studi o nel Bollettino o nel sito Web della Facoltà.

Art. 4 - Accertamenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Gli accertamenti finali consistono in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi

all'accertamento finale, sono indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa.

3. Per tutti gli insegnamenti l'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale della Laurea Specialistica.

4. Per le attività formative della tipologia d), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto degli studi del presente corso o di altri corsi di laurea specialistica che presentino affinità con l'area tematica della laurea specialistica, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al Comma precedente.

5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale a 8 per la tipologia d), minore o uguale a 26 per la tipologia e), e minore o uguale a 10 per la tipologia f).

6. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di ≥ 7 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e presentazione di un elaborato sotto la supervisione di un docente del corso. L'elaborato può anche essere redatto in una lingua straniera preventivamente concordata con Il Presidente del Corso di Laurea.

2. L'elaborato viene presentato ad una Commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Alla presentazione possono seguire osservazioni o domande da parte dei Componenti della Commissione, rispetto alle quali il candidato sarà invitato ad esprimersi.

Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica

1. La Laurea Specialistica si consegue con il raggiungimento di almeno 300 CFU. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio ponderato sui CFU dei voti degli esami del biennio specialistico di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero dei centodecimi conseguito nella prova finale.

2. In ciascun anno accademico lo studente può acquisire al massimo 90 CFU; pertanto è possibile conseguire la Laurea Specialistica anche prima del completamento del biennio.

Titolo II

Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza

1. Gli obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più idonee.

2. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative, eventuali indicazioni specifiche saranno definite e comunicate all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 8 - Ammissione agli anni successivi

1. Non vi è obbligo di conseguimento di un numero minimo di crediti per il passaggio all'ultimo anno della laurea specialistica.

Art. 9 - Passaggio da altri corsi di studio

1. Il passaggio da altri Corsi di Studio comporterà il riconoscimento dei Crediti secondo i criteri definiti dal CCS. Casi particolari saranno considerati dal CCS con le procedure dallo stesso definite.

Art. 10 - Piani di studio

1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCS stesso.

Art. 11 - Tutorato

1. Il CCS può organizzare attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

1. La Commissione Didattica di Facoltà provvederà alla valutazione dell'attività didattica in collaborazione con la specifica Commissione di Ateneo.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico

1. La Commissione Didattica di Facoltà procede annualmente alla verifica del carico didattico di ogni insegnamento e delle altre attività formative.

Titolo III

Norme finali e transitorie

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le proposte di modifiche al presente Regolamento potranno essere presentate dal Presidente del CCS o da almeno un terzo dei Membri del Consiglio, e dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti per essere approvate. Tali proposte dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o al Regolamento del Corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali, o di altre nuove disposizioni legislative in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e alla eventuale integrazione del presente Regolamento.

3. L'applicazione dei criteri previsti dall'art. 2, comma 3, entra in vigore per quanti risulteranno immatricolati nella Laurea triennale a partire dall'anno accademico 2004-2005. Per tutti quanti risulteranno immatricolati nella Laurea triennale fino all'anno accademico 2003-2004 (quest'ultimo incluso), unico criterio di ammissione alla Laurea specialistica è il voto conseguito nella laurea triennale, che non deve essere inferiore a 77/100.